



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 18 luglio 2012

Deliberazione n. 1/2012

OGGETTO: Conferimento di delega al Segretario Generale dell'Autorità di bacino del fiume Po per l'esercizio della potestà di adozione della presa d'atto del collaudo tecnico di opere idrauliche programmate per la difesa del territorio in corrispondenza del "*limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C*" di cui all'articolo 28, comma 1, delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e per le rettifiche delle *Tavole di delimitazione delle fasce fluviali* di cui all'Elaborato 8 del PAI conseguenti a provvedimenti definitivi dell'Autorità giudiziaria.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO

- l'art. 97 della *Costituzione della Repubblica Italiana*;
- la legge 18 maggio 1989 n. 183, recante "*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto legge 11 giugno 1998 n. 180, recante "*Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l'art. 1 della suddetta normativa, relativo a "*Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio*";
- il DPCM 24 luglio 1998, recante "*Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali*";
- il DPCM 24 maggio 2001, recante "*Approvazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po*";
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*";
- il D.lgs. 8 novembre 2006, n. 284 "*Disposizioni correttive e integrative del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale*";
- in particolare, l'art. 1, commi 3 e 4 del suddetto Decreto legislativo;
- il D. L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13



recante “*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente*”;

- in particolare, l'art. 1 del suddetto Decreto, relativo a “*Autorità di bacino di rilievo nazionale*”;

RICHIAMATE

- la propria Deliberazione n. 26 dell'11 dicembre 1997, con cui questo Comitato ha adottato il “*Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, in attuazione della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995*”;
- la propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il “*Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI)*”;
- la propria Deliberazione n. 11 del 5 aprile 2006 con cui questo Comitato ha approvato il Regolamento Attuativo contenente gli “*adempimenti necessari ai fini dell'adozione della deliberazione di presa d'atto del collaudo delle opere programmate per la difesa del territorio e indicate con segno grafico denominato 'limite di progetto tra la fascia B e la fascia C'*”;
- le proprie Deliberazioni n. 18/2003, 14/2006, 8/2007, 5/2008, 6/2009, con le quali questo Comitato Istituzionale ha provveduto all'adozione della presa d'atto relativa al collaudo tecnico di numerose opere idrauliche programmate per la difesa del territorio in corrispondenza del “*limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C*” risultante dalla cartografia del PAI, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 28, comma 1 dell'Elaborato 7 (*Norme di Attuazione*) del PAI medesimo;

PREMESSO CHE

- con Deliberazione n. 26 dell'11 dicembre 1997 questo Comitato Istituzionale ha adottato il “*Piano Stralcio delle Fasce Fluviali*” (di seguito definito PSFF, successivamente approvato con DPCM 24 luglio 1998), il quale – sulla base dei criteri contenuti nell'apposito Allegato alle Norme di Attuazione intitolato “*Metodo di delimitazione delle Fasce fluviali*” - ha introdotto nel bacino del Po la delimitazione (e la relativa normazione) delle Fasce fluviali dei corsi d'acqua. Il PSFF ha limitato l'individuazione e la perimetrazione delle Fasce fluviali all'asta del Po fino al Delta, ai corsi d'acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro ed ai tratti arginati degli affluenti emiliani e lombardi;
- in particolare, al fine di perseguire i propri obiettivi, il PSFF ha definito un *assetto di progetto* (unitamente all'indicazione degli interventi necessari per il raggiungimento di tale assetto) dei corsi d'acqua delimitati dalle Fasce Fluviali, le quali sono state classificate come Fascia A (o *Fascia di deflusso della piena*), Fascia B (o *Fascia di esondazione*) e Fascia C (o *Fascia di inondazione per piena catastrofica*). Il Piano, inoltre, ha indicato con apposito segno grafico, denominato “*limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C*”, le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio, concorrenti al raggiungimento dell'assetto di progetto dei corsi d'acqua delimitati dalle Fasce Fluviali;
- successivamente, con propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 questo Comitato ha adottato il “*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*” (di seguito brevemente definito PAI: poi approvato con DPCM 24 maggio 2001), il cui ambito territoriale di riferimento è costituito dall'intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all'incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta;



- il PAI persegue l'obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi;
- il PAI, in particolare, ha esteso la delimitazione delle Fasce fluviali introdotta dal PSFF ai corsi d'acqua della restante parte del bacino del fiume Po, disponendo altresì l'applicazione ad essi della relativa normazione (con le ulteriori integrazioni normative contenute nell'elaborato 7, *Norme di Attuazione*) ed assumendo, così, i caratteri ed i contenuti di "*secondo Piano stralcio per le Fasce Fluviali*";
- l'art. 28, comma 1, delle *Norme di Attuazione* del PAI stabilisce che, una volta realizzate le opere idrauliche programmate in corrispondenza del limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell'opera idraulica eseguita e, inoltre, che la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di presa d'atto del collaudo dell'opera idraulica eseguita varrà come variante automatica del Piano per il tracciamento di cui si tratta;
- l'art. 31, comma 5 delle suddette Norme di Attuazione del PAI stabilisce inoltre che "*nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B*";
- la norma sopra riportata comporta, quindi, l'applicazione di vincoli anche assai rigorosi, che si traducono in limitazioni allo svolgimento di numerose attività antropiche nelle aree da essa considerate, giustificate dalla necessità di assicurare un livello di sicurezza adeguato a persone e beni giuridici tutelati in attesa della realizzazione delle opere di difesa programmate;

CONSIDERATO CHE

- allo scopo di giungere ad una puntuale ed esaustiva disciplina della procedura di presa d'atto sinteticamente delineata dall'articolo 28, necessaria per garantire un'applicazione uniforme e coordinata della stessa, con propria Deliberazione n. 11 del 5 aprile 2006 questo Comitato ha approvato (ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44, comma 1 delle NA del PAI) un Regolamento Attuativo dell'articolo 28 NA, contenente gli "*adempimenti necessari ai fini dell'adozione della deliberazione di presa d'atto del collaudo delle opere programmate per la difesa del territorio e indicate con segno grafico denominato 'limite di progetto tra la fascia B e la fascia C'*" e finalizzato a definire nel modo più preciso le varie fasi in cui deve articolarsi la procedura di variante automatica, con particolare riguardo all'istruttoria preliminare alla presa d'atto e all'indicazione della documentazione da presentare ai fini dell'adozione della deliberazione del Comitato Istituzionale;
- tramite il Regolamento di cui al punto precedente è stata fornita una congrua



- univoca soluzione normativa alle problematiche connesse alla realizzazione delle opere programmate con riguardo, in particolare, alle ipotesi di divergenza tra il limite di progetto indicato dal PAI ed il tracciato dell'opera di difesa realizzata;
- la prassi applicativa del procedimento di presa d'atto ai casi concreti a seguito dell'entrata in vigore del PAI ha evidenziato, peraltro, la necessità di un ulteriore snellimento della procedura medesima, in considerazione degli inconvenienti che derivano dall'obbligo giuridico di mantenere i vincoli territoriali stabiliti in via cautelare a norma del citato comma 5 dell'art. 31 delle NA anche a seguito della realizzazione delle opere di difesa programmate e fino all'adozione della Deliberazione di presa d'atto da parte del Comitato Istituzionale. Il lasso di tempo intercorrente tra il collaudo dell'opera e la presa d'atto può essere, infatti, assai prolungato, a mente delle obiettive ed insormontabili difficoltà organizzative ed istituzionali che impediscono di procedere ad un maggior numero di convocazioni annuali del Comitato Istituzionale rispetto a quanto già non avvenga attualmente;
 - sebbene le difficoltà organizzative menzionate al punto precedente non possano essere considerate in contrasto con i principi dell'ordinamento in tema di organizzazione dei pubblici uffici, sussiste comunque la necessità di evitare che le limitazioni alle posizioni giuridiche soggettive dei soggetti interessati dalle misure cautelari di vincolo (adottate in conformità all'art. 31, comma 5 delle NA per imprescindibili esigenze di tutela della pubblica incolumità) finiscano per produrre un sacrificio ingiustificatamente eccessivo per i loro destinatari, a causa della dilatazione dei tempi per la conclusione della procedura di presa d'atto;
 - allo scopo di limitare il più possibile gli inconvenienti evidenziati in precedenza ed in virtù del fatto che l'applicazione delle disposizioni di cui al citato Regolamento attuativo a suo tempo adottato da questo Comitato sia già sufficientemente idonea a garantire il perseguimento degli interessi pubblici che ha determinato l'attribuzione della potestà di adozione dei provvedimenti di presa d'atto alla competenza del Comitato Istituzionale si reputa, pertanto, che per la migliore attuazione di tutte le disposizioni fin qui richiamate sia opportuno conferire al Segretario Generale l'esercizio della suddetta potestà, ai sensi ed in conformità a quanto espressamente stabilito dall'art. 12, comma 7 lett. d della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - invero, la scelta di cui al punto precedente appare quella maggiormente coerente rispetto al principio costituzionale di buona amministrazione (art. 97 Cost.), ai principi generali della semplificazione e della sostenibilità organizzativa dell'attività amministrativa nonché ai criteri generali conseguenti ai suddetti principi (con particolare riguardo a quelli di *economicità, rapidità, efficacia efficienza e miglior contemperamento degli interessi coinvolti*);
 - il conferimento della delega di cui alla presente Deliberazione costituisce, inoltre, specifica attuazione del *quadro generale per la semplificazione dei procedimenti amministrativi attribuiti alla competenza dell'Autorità di bacino del fiume Po da vigenti norme di legge e di Piano*, sottoposto all'esame del Comitato Istituzionale nel corso di questa stessa seduta del 12 luglio 2012 (punto 5 O. d. G.);

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE

- per esigenze di certezza del diritto, sussiste altresì la necessità di conferire al Segretario Generale l'adozione di atti di rettifica delle *Tavole di delimitazione delle fasce fluviali* di cui all'Elaborato 8 del PAI conseguenti a provvedimenti definitivi dell'Autorità giudiziaria;



CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE

- l'articolo 175, comma 1 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha espressamente ed integralmente abrogato la legge n. 183/1989;
- l'art. 63 del suddetto Decreto, inoltre, ha previsto l'istituzione delle Autorità di bacino distrettuali e la soppressione, a far data dal 30 giugno 2006, delle Autorità di bacino istituite a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183;

CONSIDERATO, TUTTAVIA, CHE

- a seguito della modifica ad esso successivamente apportata dall'art. 1 del D.lgs. n. 284/2006, l'articolo 170 del D.lgs. n. 152/2006 ha prorogato le Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo di cui il citato D.lgs. n. 284/2006 ha previsto l'adozione, facendo salvi, al tempo stesso, gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino successivamente al 30 aprile 2006 e fino all'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo correttivo;
- il successivo articolo 1 del D. L. 30 dicembre 2008, n. 208 (convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13) ha ulteriormente modificato l'art. 170 del D.lgs. n. 152/2006, ribadendo in ogni caso la proroga delle Autorità di bacino di rilievo nazionale fino alla data di entrata in vigore del DPCM previsto dall'art. 63, comma 2 del medesimo Decreto legislativo;
- ai sensi del menzionato art. 170 del D.lgs. n. 152/2006 (come modificato dall'art. 1 del D.lgs. n. 284/2006 e dall'art. 1 del D. L. n. 208/2008) sussiste, quindi, la competenza di questo Comitato Istituzionale all'adozione della presente Deliberazione;

ACQUISITO

- il parere *favorevole* espresso da parte del Comitato tecnico nelle sedute del 22 novembre 2011 e del 4 luglio 2012;

RITENUTO

- di conferire al Segretario Generale di questa Autorità di bacino, ai sensi dell'art. 12, comma 7 lett. *d* della legge 18 maggio 1989, n. 183 la delega all'esercizio della potestà di adozione dei provvedimenti di presa d'atto del collaudo tecnico di opere idrauliche programmate per la difesa del territorio in corrispondenza del "*limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C*" di cui all'art. 28 comma 1, delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del PAI;

per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato Istituzionale

DELIBERA

ART. 1

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 7 lett. *d* della legge 18 maggio 1989, n. 183 e s. m. i., è conferita al Segretario Generale di questa Autorità di bacino la delega all'esercizio della potestà di adozione dei provvedimenti di presa d'atto del collaudo tecnico di opere idrauliche programmate per la difesa del territorio in corrispondenza del "*limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C*" di cui all'art. 28 comma 1, delle Norme



Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del PAI. Nell'esercizio della delega di cui al presente comma, il Segretario Generale applica integralmente le disposizioni del Regolamento Attuativo adottato da questo Comitato Istituzionale con Deliberazione n. 11 del 5 aprile 2006.

2. Ai sensi del medesimo art. 12, comma 7 lett. *d* della legge 18 maggio 1989, n. 183 e s. m. i., è altresì conferita al Segretario Generale la potestà di adottare gli atti di rettifica delle *Tavole di delimitazione delle fasce fluviali* di cui all'Elaborato 8 del PAI conseguenti a provvedimenti definitivi dell'Autorità giudiziaria.
3. In ogni caso, l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 è subordinata all'acquisizione del parere favorevole del Comitato Tecnico, di cui si darà conto espressamente nel provvedimento del Segretario Generale.
4. In conseguenza della delega in oggetto, tutti gli atti ed i provvedimenti adottati dal Segretario Generale a norma dei commi precedenti producono l'effetto di variante automatica del PAI per il tracciato di cui si tratta.
5. Ai sensi della lettera *e* del medesimo comma 7 dell'articolo 12 della legge n. 183/1989 e s. m. i., nel corso della prima seduta annuale di questo Comitato Istituzionale il Segretario Generale riferisce al Comitato medesimo in ordine a tutti gli atti di cui ai precedenti commi 1 e 2 che egli abbia adottato nel corso dell'anno precedente ai sensi ed in adempimento del presente articolo.
6. La presente Deliberazione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua adozione.

Il Segretario Generale

(Dott. Francesco Puma)

Il Presidente

(Ing. Tullio Fanelli)

